



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Avvio del riesame complessivo dell'Autorizzazione integrata ambientale per le installazioni che svolgono quale attività principale la gestione di grandi impianti di combustione, o la fabbricazione in grandi volumi di prodotti chimici organici

VISTA la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, e in particolare l'articolo 21, paragrafo 3;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare i seguenti commi dell'articolo 29-*octies*:

- comma 2, a norma del quale "il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione",
- comma 3, lettera a), a norma del quale "il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso" "entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea delle decisioni relative alla conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione",
- comma 5, a norma del quale "a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta entro il termine determinato dall'autorità competente" "tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame", prevedendo specifiche sanzioni in caso di ritardo e possibile sospensione di validità dell'autorizzazione in caso di permanere dell'inadempimento,
- comma 6, che sancisce l'obbligo per l'autorità competente, entro 4 anni dalla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT, di verificare che "tutte le condizioni sono riesaminate e, se necessario, aggiornate" e che "l'installazione sia conforme a tali condizioni",
- comma 7, che chiarisce come il ritardo nella presentazione dell'istanza, nel caso disciplinato dal comma 3, lettera a), non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione;

✓ Resp. Sez.: Milillo A.D.
Ufficio: DVA-D3-AIA
Data: 22/11/2018

✓ Resp. Div.: Milillo A.D.
Ufficio: DVA-D3
Data: 22/11/2018

- VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 febbraio 2007, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 marzo 2007, recante “formato e modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 dicembre 2015, n. DEC-MIN/274/2015, recante “Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;
- VISTO** il decreto del 15 marzo 2016, n. DEC-DVA/86/2016 del con il quale è stata definita la modulistica da compilare per la presentazione della domanda di AIA di competenza statale, con specifico riferimento alla presentazione delle informazioni necessarie al fine del riesame ex articolo 29-*octies*, del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006.
- VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 marzo 2017, n. 58, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti del Titolo III-bis della parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- VISTA** la decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione UE del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione, pubblicata il 17 agosto 2017 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, e rettificata il 21 marzo 2018 con nota C(2018) 1874;
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 10 novembre 2017, con il quale è stata adottata la Strategia Energetica Nazionale 2017 (SEN) , la quale “intende confermare l'impegno politico di uscita dal carbone dalla produzione elettrica nel 2025”;
- VISTA** la nota DVA/2018/22300 del 4 ottobre 2018 con la quale è stato richiesto al Ministero dello sviluppo economico una verifica puntuale relativa ad eventuali motivi ostativi alla piena attuazione del decreto 10 novembre 2017, e in particolare alla completa cessazione dell'impiego di carbone per la produzione elettrica entro il 31 dicembre 2018, anche in considerazione della prevista necessità di specifici interventi necessari a traguardare il citato obiettivo politico garantendo la sicurezza energetica;
- CONSIDERATO** che il Ministero dello sviluppo economico non ha segnalato alcun motivo ostativo alla piena attuazione degli obiettivi del SEN 2017 nei tempi ivi prospettati;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017 recante “Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma

dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13.”;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione UE del 21 novembre 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi, notificata con il numero C(2017) 7469, e pubblicata il 7 dicembre 2017 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

CONSIDERATO che non risultano presentate istanze per il riesame, con valenza di rinnovo, ai sensi del combinato disposto del comma 3, lettera a), e del comma 7, dell'articolo 29-*octies*, del D.lgs. 152/2006, da parte delle installazioni dotate di autorizzazione integrata ambientale di competenza di questo Ministero che svolgono attività principali oggetto delle conclusioni sulle BAT sopra citate, concernenti i grandi impianti di combustione o la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi, pubblicate ai sensi della direttiva 2010/75/UE;

CONSIDERATO che le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate da questo Ministero ad installazioni in esercizio che svolgono attività principali oggetto delle conclusioni sulle BAT sopra citate, concernenti i grandi impianti di combustione o la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi, risultano essere in numero maggiore di cento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, il termine per la presentazione della relativa documentazione può essere definito dall'autorità competente in base ad un apposito calendario annuale, intendendosi, nelle more della presentazione di tale documentazione, sospeso il procedimento;

CONSIDERATO che risulta prioritario riesaminare le autorizzazioni rilasciate a grandi impianti di combustione che impiegano quale combustibile gas generato da installazioni già soggette a riesame in esito alla pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT per il settore siderurgico, per assicurare al più presto l'applicazione delle migliori tecniche disponibili ai relativi complessi industriali integrati, disponendo o richiedendo, ove necessario, riesami parziali delle autorizzazioni degli impianti siderurgici che generano tali gas, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 29-*quater*, comma 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

CONSIDERATO che risulta altresì prioritario riesaminare le autorizzazioni rilasciate a grandi impianti di combustione che impiegano quale combustibile gas generato da installazioni già soggette a riesame complessivo in esito alla pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT per il settore della raffinazione, per assicurare quanto prima l'applicazione delle migliori tecniche disponibili ai relativi complessi industriali integrati, disponendo, ove necessario, riesami parziali delle autorizzazioni degli impianti di raffineria che generano tali gas;

CONSIDERATO che risulta urgente chiudere i riesami delle autorizzazioni rilasciate a grandi impianti di combustione che impiegano quale combustibile il carbone, in considerazione degli impegni politici assunti con la Strategia Energetica Nazionale 2017 in ordine alla cessazione della produzione termoelettrica a carbone entro il 31 dicembre 2025;

CONSIDERATO che risulta necessario riesaminare le autorizzazioni rilasciate installazioni per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza quadriennale fissata in sede comunitaria, in considerazione della complessità delle relative istruttorie e dei tempi tecnici necessari per implementare le migliori impiantistiche che verosimilmente saranno prescritte;

CONSIDERATO che risulta necessario riesaminare le rimanenti autorizzazioni statali rilasciate a grandi impianti di combustione, dando priorità agli impianti non alimentati a gas naturale e a quelli con capacità termica almeno pari a 300 MW;

VISTA la nota CIPPC/2018/1334 del 15 novembre 2018 con la quale la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC ha rappresentato che il carico di lavoro istruttorio determinato dall'avvio dei riesami secondo l'allegato calendario è per lei sostenibile nel rispetto dei tempi istruttori definiti nel decreto ministeriale DM-335 del 12 dicembre 2017, che disciplina articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione medesima;

CONSIDERATO che attendere oltre la presentazione di iniziativa dei gestori delle istanze di complessivo riesame, potrebbe determinare delle criticità, connesse alla esigenza di rispettare il termine di quattro anni previsto dall'art. 29-*octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consentendo al gestore di disporre di tempi tecnici congrui per realizzare i necessari adeguamenti, nonché criticità connesse alla potenziale concentrazione delle istanze in imminenza della scadenza, con conseguenze sulla sostenibilità dei carichi di lavoro per organismi istruttori e amministrazione;

CONSIDERATO che risulta, pertanto, necessario disporre il riesame complessivo delle autorizzazioni integrate ambientali delle suddette installazioni e, una volta acquisita dal gestore la necessaria documentazione nonché la prevista tariffa istruttoria, riesaminare e, se necessario, aggiornare le relative condizioni autorizzative alla luce delle conclusioni sulle BAT garantendo rispettivamente entro il 16 agosto 2021, per i grandi impianti di combustione, e entro il 7 dicembre 2021, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi, l'integrale applicazione delle eventuali nuove condizioni autorizzative fissate;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 29-*octies*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i riesami complessivi dovranno in ogni caso tenere espressamente conto anche di tutte le ulteriori conclusioni sulle BAT applicabili, quale ad esempio, per gli impianti chimici, la decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione UE del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), sui sistemi comuni di trattamento e gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

VISTO il provvedimento prot. n. GAB-2017-18119 del 21 luglio 2017 con cui il sig. Ministro ha individuato il Segretario Generale, quale titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti di competenza del Ministero, ai sensi dell' articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DISPONE

Articolo 1 (avvio dei procedimenti di riesame)

1. È disposto il riesame complessivo con valenza di rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali statali rilasciate per l'esercizio di installazioni che svolgono attività principali oggetto delle conclusioni sulle BAT di cui alle decisioni di esecuzione della Commissione dell'Unione Europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017 o (UE) 2017/2117 del 21 novembre 2017, concernenti rispettivamente i grandi impianti di combustione o la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi.
2. I riesami di cui al comma 1 verranno condotti tenendo conto di tutte le Conclusioni sulle BAT pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea applicabili (quali ad esempio, per gli impianti chimici, le conclusioni sulle BAT, sui sistemi comuni di trattamento e gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica), di tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni, nonché degli elementi di fatto eventualmente sopravvenuti.
3. L'unità organizzativa competente per i procedimenti di cui al comma 1 è la divisione III di questa Direzione generale ed il funzionario responsabile del procedimento è il Dirigente della medesima Divisione.
4. I procedimenti di cui al comma 1 dovranno concludersi entro i termini previsti dall'art. 29-*quater* del D.Lgs. n. 152/06. Decorso inutilmente tali termini, i privati interessati potranno rivolgersi al Segretario Generale di questo Ministero, titolare del potere sostitutivo, affinché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Per l'attivazione del potere sostitutivo i privati interessati potranno scrivere al seguente indirizzo dedicato di posta elettronica: poteresostitutivo@minambiente.it.

Articolo 2 (presentazione della documentazione)

1. I gestori delle installazioni interessate presentano entro i termini indicati nell'allegato calendario annuale (ALLEGATO 1):
 - a. la quietanza di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria prevista dalla norme vigenti alla data del versamento. Per motivi contabili il versamento non dovrà essere effettuato prima del 1 gennaio 2019;
 - b. la documentazione necessaria a procedere al riesame, e in particolare, oltre agli elementi espressamente indicati all'articolo 29-*octies*, comma 5, del D.Lgs. 152/06, gli eventuali elementi integrativi della domanda di AIA a suo tempo presentata secondo il formato approvato con decreto DEC-DVA/86/2016 del 15 marzo 2016, disponibile *on-line* presso il portale aia.minambiente.it.

2. Nel caso di impianti di combustione alimentati a carbone, la documentazione di cui al comma 1, punto b, deve espressamente prospettare la cessazione definitiva dell'utilizzo del carbone ai fini di produzione termoelettrica entro il 31 dicembre 2025, dettagliando il piano di fermata definitiva, pulizia, protezione passiva, messa in sicurezza e aggiornamento della relazione di riferimento per i gruppi termoelettrici alimentati a carbone, corredato del relativo cronoprogramma.
3. Nel caso di impianti di combustione alimentati a gas siderurgici o di raffineria, la documentazione di cui al comma 1, punto b, deve contenere anche una relazione che individua quali eventuali prestazioni degli impianti che forniscono il gas influiscono sull'applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione. Tale documentazione deve essere comprensiva di quantitativi e composizione dei gas utilizzati negli ultimi cinque anni, nonché nell'assetto alla massima capacità produttiva. Ci si riserva, sulla base di tali dati, di disporre o richiedere l'avvio di un riesame parziale degli impianti che forniscono il gas, promuovendo in tal caso l'unificazione delle istruttorie.
4. Ove il gestore rappresenti giustificati e documentati motivi per ridefinire i tempi di presentazione degli elementi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può accordare fino a 90 giorni di proroga alle scadenze di cui al calendario annuale allegato.
5. Il decorso dei tempi procedurali, con riferimento ai termini previsti dall'art. 29-quater, del D.Lgs. n. 152/06, è sospeso fino alla presentazione, da parte del gestore, degli elementi di cui al comma 1.
6. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in qualità di autorità di controllo *ex* articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di inutile decorso dei termini di cui ai commi 1 o, se del caso, 4, provvede alle operazioni di accertamento, contestazione e notifica necessarie ad applicare le sanzioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 5, quarto periodo, del D.Lgs. 152/06.
7. Il responsabile del procedimento, in caso di inutile decorso dei termini di cui ai commi 1 o, se del caso, 4, diffida il gestore ad adempiere entro i successivi 90 giorni e, all'eventuale permanere dell'inadempimento, a proporre il provvedimento di sospensione della validità dell'autorizzazione previgente, ai sensi dall'articolo 29-*octies*, comma 5, quinto periodo, del D.Lgs. 152/06.

Articolo 3 (acquisizione di contributi all'istruttoria)

1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in qualità di autorità di controllo *ex* articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è invitato a produrre tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni per le installazioni in questione entro i termini di cui all'allegato calendario (ALLEGATO 1), ai fini della loro acquisizione agli atti del procedimento di riesame, acquisizione doverosa ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
2. La Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC, ove sia stata presentata la documentazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a, è invitata a concludere

comunque l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti del procedimento, anche in caso di mancata presentazione nei termini fissati della documentazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b.

Articolo 4 (disposizioni finali)

1. Il responsabile del procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai Gestori interessati, nonché ai soggetti partecipanti alle conferenze di servizi di cui all'articolo 29-*quater*, comma 5, del D.Lgs. 152/2006: al Responsabile Unico delle Amministrazioni Statali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero della salute, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali competenti in materia ambientale, al Sindaco del comune territorialmente interessato, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presso il portale dedicato ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (aia.minambiente.it), ai fini della pubblica consultazione.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ALLEGATO 1

Calendario per la presentazione della documentazione per il riesame (*)

Attività principale dell'installazione (**)	Termine per la presentazione (***)
Combustione alimentata, anche solo parzialmente, da gas siderurgici	31 gennaio 2019
Combustione alimentata, anche solo parzialmente, da gas di raffineria	31 gennaio 2019
Combustione alimentata, anche solo parzialmente, da carbone	31 gennaio 2019
Combustione alimentata durante il normale esercizio, anche solo parzialmente, da combustibile liquido o solido diverso dal carbone	31 gennaio 2019
Fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi	28 febbraio 2019
Combustione con potenza termica superiore a 300 MW non ricompresa nei punti precedenti	30 aprile 2019
Combustione non ricompresa nei punti precedenti	30 settembre 2019

(*) Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 5, del D.lgs. 152/06, tale documentazione è costituita da tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte in tutte le conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, nonché l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-*ter*, comma 1, del D.lgs. 152/2006

(**) Il calendario trova applicazione solo se l'attività principale è trattata in una delle Conclusioni sulle BAT di cui alle decisioni di esecuzione della Commissione dell'Unione Europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017 o (UE) 2017/2117 del 21 novembre 2017

(***) Si rammenta che il calendario si applica solo ad installazioni già dotate di AIA statale che non abbiano già di propria iniziativa presentato istanza di riesame complessivo con valenza di rinnovo alla luce delle citate Conclusioni sulle BAT relative alla loro attività principale